

CIRCOLARE N° 6 DEL 12.03.2020

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Riteniamo utile fornire un'informazione che potrebbe essere di Vostro interesse.

MODIFICHE ALLA FATTURA ELETTRONICA DAL 4.5.2020

Il 28.02.2020 sono state pubblicate alcune modifiche (versione 1.6) alle modalità di formazione della fattura elettronica.

Dal 4.05.2020 a tutto il 30.09.2020, sarà possibile utilizzare nuovi codici per specificare il tipo di documento emesso e la natura di non imponibilità, dopo questa data il loro uso sarà obbligatorio.

In particolare, vengono previste ben sette casistiche utilizzabili che ricomprendono: una generica (N3), utilizzabile solo fino al 30 settembre 2020 e sei specifiche:

- le esportazioni (N3.1);
- le cessioni intracomunitarie (N3.2);
- le cessioni verso San Marino (N3.3);
- le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (N3.4);
- le cessioni non imponibili con lettere d'intento (N3.5);
- le altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

Come si è evidenziato all'inizio, nel caso in cui dal 1° ottobre il cedente dovesse usare in luogo dei codici specifici un codice generico N3 la fattura verrebbe scartata con errore 00445.

Le nuove modifiche definitive ai campi della fattura elettronica:

- TD01 fattura
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, c. 2, D.P.R. 633/1972
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6, c.8, D.Lgs. 471/1997 o art. 46, c.5, D.L. 331/1993)
- TD21 Autofattura per splafonamento

<ul style="list-style-type: none"> ○ TD22 Estrazione beni da Deposito IV A ○ TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA ○ TD24 fattura differita di cui all'art.21, c. 4, lett. a) ○ TD25 fattura differita di cui all'art.21, c. 4, 3° periodo, lett. b) ○ TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36, D.P.R. 633/1972) ● TIPO NATURA <ul style="list-style-type: none"> ○ N1 escluse ex art.15 ○ N2 non soggette ○ N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies del D.P.R. 633/1972 ○ N2.2 non soggette – altri casi ○ N3 non imponibili ○ N3.1 non imponibili – esportazioni ○ N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie ○ N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino ○ N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione ○ N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento ○ N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond ○ N4 esenti ○ N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura ○ N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) <ul style="list-style-type: none"> ○ N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero ○ N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro ○ N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile ○ N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati ○ N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari ○ N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici ○ N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi ○ N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico ○ N6.9 inversione contabile – altri casi ○ N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, cc. 3 e 4 e art. 41, c. 1, lett. b), D.L. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g), D.P.R. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. 633/1972) ● TIPO RITENUTA <ul style="list-style-type: none"> ○ RT01 ritenuta persone fisiche ○ RT02 ritenuta persone giuridiche ○ RT03 Contributo INPS ○ RT04 Contributo ENASARCO ○ RT05 Contributo ENPAM ○ RT06 Altro contributo previdenziale ● MODALITA' PAGAMENTO <ul style="list-style-type: none"> ○ MP23 PagoPA 	
---	--

FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA	
<p>Il codice TD24 riguarda le fatture differite che i contribuenti utilizzano per le cessioni dei beni a seguito di emissione, al momento di effettuazione dell'operazione, di specifici documenti di trasporto (Ddt) oppure per le prestazioni di servizi quando le fatture sono</p>	

emesse al momento di effettuazione dell'operazione. Un esempio potrebbe essere il caso del professionista che emetta un proforma prima di essere pagato (articolo 21, comma 4, lettera a), Dpr 633/72). In questo caso la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese dopo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il codice TD 25 riguarda le fatture differite emesse in caso di triangolazione interna, ad esempio nel caso di una cessione di beni effettuata dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del cedente. In questo caso la fattura deve essere emessa entro il mese dopo a quello della consegna o spedizione dei beni. Anche in questo caso l'emissione differita dipende dalla data del Ddt emesso dal primo cedente verso l'acquirente finale (articolo 21, comma 4, lettera b), Dpr 633/72).

La creazione di questa tipologia di documento permette allo Sdi di verificare l'esistenza nel Xml delle informazioni relative al trasporto.

Questa informazione è particolarmente importante quando la cessione avviene in un esercizio commerciale obbligato alla memorizzazione ed all'invio telematico dei corrispettivi. Il venditore durante la vendita memorizza l'operazione con il registratore telematico, inserendo nel documento consegnato al cliente la sua partita Iva e inviando i dati dell'operazione, unitamente alle altre operazioni della giornata, all'Agenzia delle Entrate.

Al momento dell'emissione della fattura differita, dovrebbe inserire il numero del documento commerciale nel formato Xml per consentire al fisco di individuare la tipologia di fattura ed escludere lo specifico importo dai corrispettivi per inserirlo tra le fatture di vendita. Questa operazione, necessaria per evitare la duplicazione della registrazione con conseguente duplicazione dell'imposta relativa, potrebbe essere evitata, in quanto l'indicazione del TD24 genererebbe in automatico la registrazione del dato nel registro vendite e la cancellazione degli importi dal registro dei corrispettivi.

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani